

**AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 E INVIO DIFFERITO
(RISPETTO AI TERMINI SCADUTI TRA GENNAIO E SETTEMBRE 2021) DEI DATI AL 31/12/2021
L'INPS RETTIFICA LE MODALITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI A CONGUAGLIO**

L'art 11-bis ⁽¹⁾ della legge n. 215/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021), di conversione del d.l. n. 146/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021), ha introdotto, dal 21 dicembre u.s., nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale; quelli decadenziali d'invio delle relative domande di accesso e di trasmissione dei dati necessari al loro conguaglio, pagamento o saldo, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre dello scorso anno, sono stati infatti differiti al 31 dicembre 2021 (comma 1).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- 21/12/2021 n. 4580 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021), ha illustrato gli indirizzi che attengono alla portata della norma;
- 23/12/2021 n. 4624 ⁽²⁾, ha fornito le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio;
- 6/4/2022 n. 1530, a parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza, ha precisato che, a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio. Eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva. Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all'esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all'invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell'inadempienza. Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2022.

⁽¹⁾ Art. 11-bis del d.l. n. 146/2021 (inserito, dal 21 dicembre 2021, dalla legge di conversione n. 215/2021) Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

⁽²⁾ Messaggio INPS 23/12/2021 n. 4624

Oggetto: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio

Con messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi e fornite le istruzioni procedurali che attengono alla portata della norma citata in oggetto.

Le presenti indicazioni forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale.

A livello centrale verranno individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.

In conseguenza del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno verificarsi le seguenti casistiche:

- **Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio.**

Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021;

- **Aziende che hanno già provveduto all'esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria.**

Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l'importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale, generando una nota di rettifica. Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.

Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all'invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell'inadempienza.